

**CONSEIL DE LA VALLEE  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA**

**Proposta di legge regionale**

**n. 118**

**Nuove disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, di funzionamento della forma di governo e di cause ostative all'assunzione e all'espletamento della carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, 7 agosto 2007, n. 20, e 7 agosto 2007, n. 21.**

presentata dai Consiglieri Sammaritani e Marquis

il 3 agosto 2023

## RELAZIONE

L'attuale legislazione elettorale regionale è il risultato di diversi interventi legislativi che sono andati stratificandosi nel corso degli ultimi trent'anni, producendo una disciplina ridondante, a tratti contraddittoria e priva di un disegno unitario. Scopo di questa proposta di legge è riportare a coerenza il sistema elettorale valdostano e il correlato funzionamento della forma di governo, così come disegnata dalla legge statutaria.

A questo riguardo, si ritiene che il potere di indirizzo e controllo del Consiglio Valle sull'azione del Presidente e della Giunta regionali garantisca una maggiore democraticità in un sistema di stampo assembleare nel quale il Presidente della Regione esercita già con sufficiente autonomia i propri numerosi poteri che, per la loro delicata natura, rendono un'investitura popolare a suffragio universale e diretto non consigliabile. Tuttavia, al fine di renderne più trasparente il procedimento di elezione da parte del Consiglio Valle, la presente proposta di legge stabilisce che il gruppo consiliare che abbia ricevuto il maggior numero di seggi, entro il giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio, indichi il candidato capolista della propria lista come candidato alla Presidenza secondo un modello analogo a quanto previsto anche dalla disciplina transitoria della legge cost. n. 1/1999. Sarà, quindi, questo gruppo consiliare, attraverso il proprio candidato, a esercitare per primo il potere di eleggere il Presidente della Regione. Se il capolista non fosse tra i consiglieri eletti, il medesimo gruppo indicherà un altro candidato, non necessariamente eletto nelle proprie liste, secondo le medesime modalità procedurali. In tal modo, la proposta bilancia la necessità di tenere in maggiore considerazione la volontà degli elettori con il potere statutario del Consiglio, in primis del gruppo consiliare di maggioranza relativa, di scegliere un

candidato alla Presidenza. La scelta in ordine alla natura dello scrutinio (palese o segreto) per l'elezione del Presidente e degli Assessori sarà, inoltre, demandata in via esclusiva al regolamento consiliare. Da ultimo, la proposta di legge interviene abrogando la mozione di sfiducia costruttiva quale istituto necessario, così come introdotto nel 2007. Benché si configuri in teoria come elemento di razionalizzazione della forma di governo, esso sposta talora inutilmente in avanti i tempi di formalizzazione di una crisi che può essere spesso risolta soltanto dal voto popolare. A questo punto, pertanto, in caso di voto favorevole su una mozione di sfiducia del Presidente conseguirà lo scioglimento del Consiglio, come previsto dall'art. 126 comma terzo della Costituzione e dall'art. 15 dello Statuto regionale, analogamente all'ipotesi di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente.

Per quanto concerne l'elezione del Consiglio Valle, la proposta mantiene l'impianto proporzionale esistente onde meglio preservare le caratteristiche di fondo di detta forma di governo, ma, allo stesso tempo, individua alcuni dispositivi idonei a contrastare la frammentazione elettorale.

Il correttivo più significativo è quello che interviene sul meccanismo di ripartizione dei seggi. Se, da un lato, vengono fatti salvi la circoscrizione unica regionale e il metodo del quoziente e dei più alti resti, dall'altro, per esigenze di semplificazione, l'individuazione della soglia di sbarramento viene modificata e fissata direttamente al 4 per cento dei voti validi per ciascuna lista. Allo stesso tempo, la proposta introduce alcune disposizioni di favore per i gruppi di liste. La cifra elettorale di gruppo viene, infatti, calcolata sommando le cifre regionali di tutte le liste che ne fanno parte, comprese quelle che non hanno raggiunto nemmeno la soglia di sbarramento. Accedono al riparto dei seggi solo i gruppi di liste che abbiano ottenuto

almeno il 9 per cento dei voti validi e comprendano almeno una lista che abbia raggiunto il 4 per cento dei voti validi. Al loro interno, partecipano al riparto dei seggi anche le liste che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti. Dunque, le liste del gruppo che non abbiano raggiunto nemmeno quest'ultima soglia non partecipano al riparto dei seggi, ma consentono comunque al gruppo corrispondente di aumentare la propria dote di seggi. In questo modo, la nuova legge elettorale enfatizza la necessità di non disperdere del tutto gli sforzi elettorali compiuti dalle liste minori purché esse abbiano previamente scelto di entrare a far parte di una coalizione.

Infine, vengono previsti due premi di maggioranza con *quorum* differenziati. Il primo scatta nell'ipotesi in cui una lista o un gruppo di liste raggiungano il 35 per cento dei voti validi e assegna a tale lista o a tale gruppo di liste 19 seggi. Il secondo scatta nell'ipotesi in cui una lista o un gruppo di liste raggiungano il 40 per cento dei voti validi e assegna a tale lista o a tale gruppo di liste 21 seggi. Nel caso dei gruppi di liste, come testé indicato, le liste collegate che non raggiungano la soglia di sbarramento contribuiscono comunque al raggiungimento del *quorum*. D'altro canto, al fine di garantire il pluralismo politico, il numero minimo di firme necessarie per la presentazione di una lista nuova rispetto a quelle che abbiano già avuto rappresentanza in Consiglio Valle nella legislatura precedente viene ridotto. Allo stesso tempo, si prevede che le liste corrispondenti a gruppi parlamentari della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, escluso il gruppo misto, siano esonerate dalla raccolta firme.

La proposta di legge modifica, poi, le disposizioni che prevedono l'espressione di un'unica preferenza, introducendo la libertà dell'elettore di esprimerne fino a un massimo di cinque, ampliando così il diritto del cittadino di scegliere i propri rappresentanti. Al riguardo, la proposta

procede poi anche a chiarire che, alla stregua di quanto previsto dalla legge per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo (art. 14 della l. 18/1979, così come modificato dalla l. 65/2014), il termine corretto da utilizzare è sesso e non genere.

La proposta di legge, da ultimo, razionalizza le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Vanno segnalati, in particolare, il superamento della disciplina, di dubbia costituzionalità, attualmente prevista per il Difensore civico, nonché quella che interessa il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL Valle d'Aosta. Tali situazioni vengono ora inserite fra le cause di ineleggibilità, la cui rimozione è possibile solo entro i sei mesi dalla scadenza naturale della legislatura, ma si esclude, da un lato, la sussistenza di una causa di ineleggibilità per i difensori civici non più in carica e, dall'altro, che il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, qualora non eletti, non possano esercitare le funzioni in detta Azienda per cinque anni. Altre situazioni sono state trasformate da cause di incompatibilità a cause di ineleggibilità che possono essere rimosse entro il giorno precedente la presentazione delle candidature. Tra le cause di incompatibilità è stata mantenuta quella prevista per consiglieri e assessori comunali soltanto ove essi esercitino le proprie funzioni in Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. Si consente, così, ad assessori e consiglieri dei Comuni minori il cumulo delle cariche senza perciò violare i principi generali dell'ordinamento, così come, del resto, già chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Da ultimo, si abbassa a 250.000 euro la soglia di entrate o di ricavi a partire dalla quale soggetti nominati o designati dalla Regione negli organi di enti, in particolare del Terzo settore, risultano incompatibili.

Trattandosi di proposta di legge rientrante tra le materie di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto, essa potrà essere sottoposta a eventuale referendum confermativo ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale).

## CAPO I

Innovazioni nel procedimento di elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale e nel funzionamento della forma di governo. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 21.

## Art. 1

*(Indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione ed elezione sua e degli Assessori regionali)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

“1bis. Entro il giorno precedente la data della prima adunanza del Consiglio regionale, fissata con decreto del Presidente della Regione in carica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il gruppo consiliare corrispondente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di seggi indica il capolista di quest'ultima come candidato alla carica di Presidente della Regione. Se il capolista non è stato eletto consigliere, il medesimo gruppo consiliare individua un altro candidato tra i consiglieri eletti.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

“3. terminate le operazioni di cui al comma 2, il Consiglio regionale elegge il Presidente della Regione a maggioranza assoluta dei propri componenti.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 21/2007, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

“3bis. Nell'ipotesi in cui il candidato indicato dal gruppo consiliare di cui al comma 1bis non sia eletto Presidente della Regione entro la prima votazione, in un'adunanza successiva il Consiglio regionale elegge il Presidente della Regione secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b).”.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il Consiglio regionale elegge gli assessori a maggioranza assoluta dei propri componenti.”.

5. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

“6. Su proposta del Presidente della Regione, il Consiglio regionale elegge il nuovo assessore a maggioranza assoluta dei propri componenti.”.

#### Art. 2

*(Abrogazione della mozione di sfiducia costruttiva necessaria)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata.”.

2. Il comma, 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

“4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale, nonché lo scioglimento del Consiglio.”.

#### CAPO II

Meccanismi di correzione della frammentazione partitica, garanzia del pluralismo e ampliamento delle preferenze.  
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

#### Art. 3

*(Raccolta firme)*

1. Al comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole: “non meno di novecento e non più di millequattrocento elettori” sono sostituite dalle seguenti: “non meno di cinquecento e non più di settecento elettori”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

“3bis. Non è richiesta alcuna sottoscrizione ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione di partiti o gruppi politici afferenti ai gruppi misti.”.

Art. 4

*(Ampliamento del voto di preferenza)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/1993, le parole: “un'unica preferenza” sono sostituite dalle seguenti: “fino a cinque preferenze”.
2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“3. Accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate cinque linee orizzontali per consentire all'elettore di esprimere le preferenze per un massimo di cinque candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.
3. L'articolo 34 della l.r. 3/1993, è sostituito dal seguente:

“Art. 34

*(Voti di lista e di preferenza)*

1. Ogni elettore esprime un voto di lista.
2. Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di cinque preferenze esclusivamente nell'ambito della lista votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati della lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
4. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione di entrambi i cognomi è necessaria quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati della lista.
5. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la

preferenza per almeno un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartengono il candidato o i candidati prescelti.

6. Qualora l'elettore abbia indicato più di un contrassegno di lista ma abbia espresso la preferenza per almeno un candidato appartenente a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono il candidato o i candidati prescelti.
  7. L'espressione della preferenza o delle preferenze può essere fatta indicando i numeri arabi con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati prescelti. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  8. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero massimo indicato dal comma 2 sono nulle.
  9. Sono vietati altri segni o indicazioni.”.
4. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è abrogato.
  5. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993, le parole: “l'eventuale preferenza espressa” sono sostituite dalle seguenti: “l'eventuale preferenza o le eventuali preferenze espresse”.
  6. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è abrogato.

#### Art. 5

*(Utilizzo del termine sesso al posto di genere)*

1. Le parole: "genere" e "generi", ovunque ricorrono nella l.r. 3/1993, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sesso" e "sessi".

#### Art. 6

*(Premio di maggioranza)*

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 50

*(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)*

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio;
  - b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma di tutte le cifre elettorali delle liste facenti parte del gruppo;
  - c) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;
  - d) individua i gruppi di liste che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista che abbia conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;
  - e) individua, all'interno dei gruppi di liste di cui alla lettera d) le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste di cui al comma 1, lettere c) e d), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di essi. A tal fine:
- a) divide la somma dei voti validi espressi di tutte le liste e i gruppi di liste per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente;
  - b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste;
  - c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste o ai gruppi per i quali la divisione di cui alla lettera b) ha dato i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste o ai gruppi che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio.
3. Ultimate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale procede eventualmente al riparto dei seggi fra le liste dei gruppi di cui al comma 1, lettera d), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tal fine:

- a) divide la somma dei voti validi espressi delle liste del gruppo che abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera e) per il numero dei seggi spettanti al gruppo medesimo ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente;
  - b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista del gruppo che abbia raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera e), per il quoziente elettorale regionale di gruppo di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista del gruppo;
  - c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste del gruppo per le quali la divisione di cui alla lettera b) ha dato i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio.
4. Ultimate le operazioni di cui al comma 2 e, eventualmente, al comma 3, l'Ufficio elettorale regionale procede all'eventuale assegnazione del premio di maggioranza pari a 19 seggi. A tal fine:
- a) individua la lista o il gruppo di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e verifica se tale lista o gruppo di liste abbia conseguito almeno il 35 per cento della somma dei voti validi espressi;
  - b) in caso di esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica il numero di seggi conseguiti da tale lista o gruppo di liste;
  - c) se la lista o gruppo di liste ha conseguito almeno 19 seggi resta ferma l'attribuzione degli stessi effettuata dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi del comma 2;
  - d) se la lista o gruppo di liste non ha conseguito almeno 19 seggi, l'Ufficio elettorale regionale gliene assegna 19 e procede alle operazioni di cui al comma 8 e, se del caso, a quelle di cui al comma 7.
5. Ultimate le operazioni di cui al comma 2 e, eventualmente, al comma 3, l'Ufficio elettorale regionale procede all'eventuale assegnazione del premio di maggioranza pari a 21 seggi. A tal fine:

- a) individua la lista o il gruppo di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e verifica se tale lista o gruppo di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento della somma dei voti validi espressi;
  - b) in caso di esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica il numero di seggi conseguiti da tale lista o gruppo di liste;
  - c) se la lista o gruppo di liste ha conseguito almeno 21 seggi resta ferma l'attribuzione degli stessi effettuata dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi del comma 2;
  - d) se la lista o gruppo di liste non ha conseguito almeno 21 seggi, l'Ufficio elettorale regionale gliene assegna 21 e procede alle operazioni di cui al comma 8 e, se del caso, a quelle di cui al comma 7.
6. Qualora le condizioni di cui al comma 4 e al comma 5 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2 e, eventualmente, del comma 3.
7. Se le condizioni di cui ai commi 4 e 5 riguardano un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:
- a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera e), per il numero dei seggi spettanti al gruppo medesimo ottenendo così il quoziente elettorale regionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente.
  - b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale regionale di maggioranza di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista del gruppo;
  - c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste del gruppo per le quali la divisione di cui alla lettera b) ha dato i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio.
8. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 7, al fine di ripartire i restanti seggi tra le

altre liste che hanno superato la soglia di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

- a) divide la somma dei voti validi espressi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi rimanenti dopo l'attribuzione del premio di cui al comma 4 o comma 5 ottenendo così il quoziente elettorale regionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente;
- b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale di minoranza di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
- c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste per le quali la divisione di cui alla lettera b) ha dato i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio.”.

### CAPO III

Razionalizzazione delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

#### Art. 7

*(Modifiche alla disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), è sostituito dal seguente:

#### “Art. 2

*(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)*

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
  - a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo nella Regione;

- b) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
- c) i membri della Commissione dell'Unione europea e tutti coloro che abbiano impiego da governi esteri;
- d) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché i giudici di pace, che esercitano la giurisdizione nel territorio della Regione;
- e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- f) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- g) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- h) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
- i) il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- j) il Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
- k) il Presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
- l) il Segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari;
- m) il Difensore civico;
- n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- q) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- r) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- s) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

- a) il sindaco e il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione ecclesiastica e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera l);
- d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- f) i componenti del Co.Re.Com.;
- g) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;

- h) il dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;
- i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2007 è abrogato.

4. L'articolo 5 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

*(Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)*

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:
  - a) membro di una delle Camere;
  - b) membro di un altro Consiglio regionale o di Consiglio provinciale;
  - c) membro del Parlamento europeo;
  - d) giudice della Corte costituzionale;
  - e) membro del Consiglio superiore della magistratura ovvero del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ovvero del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
  - f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  - g) presidente o assessore di altra Regione o Provincia autonoma;
  - h) presidente di Provincia;
  - i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
  - j) presidente, componenti dell'Assemblea e del Comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali
  - k) assessore e consigliere di un Comune della Regione con popolazione superiore a 1.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno

- antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- l) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
  - m) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
  - n) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;
  - o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
  - p) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  - q) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta;
  - r) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;
  - s) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 250.000 euro, ed in istituti di credito;
  - t) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;
  - u) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;
  - v) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;

- w) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;
- x) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.”.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. Le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2 comportano la nullità dell’elezione. Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.”.

#### CAPO IV Disposizioni finali

##### Art. 8 *(Adeguamento delle schede elettorali)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad approvare i modelli di schede elettorali previsti dalla presente legge e ad adeguare i modelli già vigenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge.

##### Art. 9 *(Disposizione finale)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della medesima.